

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



REGOLAMENTO

Disciplinare per le modalità di svolgimento della funzione relativa all'autorizzazione ed alla vigilanza delle scuole nautiche

Approvato con deliberazione del Commissario straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale 29 giugno 2017 n. 48

REGOLAMENTO disciplinare per le modalità di svolgimento della funzione relativa all'autorizzazione ed alla vigilanza delle scuole nautiche.

ART. 1 – GENERALITA' ED ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della funzione relativa al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche, in attuazione dell'articolo 105, comma 3, lettera a), D.Lgs.112/1998^{1a}, dell'articolo 42, D.M.146/2008^{1b} e del D.A.76/2008^{1c}.
2. Lo svolgimento della funzione di cui al comma 1 è affidata al Servizio 4 "Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" del Settore IV – Politiche Strategiche (in breve Settore)^{1d}.
3. Il Settore, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, D.Lgs.112/1998, si avvale della collaborazione delle Capitanerie di Porto (in breve Capitaneria) competenti per i litorali costieri che delimitano il territorio provinciale.
4. La collaborazione di cui al comma precedente nonché il parere obbligatorio del capo del Compartimento Marittimo, previsto dall'articolo 42, comma 4, D.M.146/2008^{1e} sono della:
 - a) CAPITANERIA di AUGUSTA per le scuole nautiche con sede principale nei territori dei comuni di Augusta, Buccheri, Carlentini, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli e Sortino. Per le necessità di cui al presente regolamento l'elenco è integrato con il comune di Priolo Gargallo ancorché non contemplato dal D.P.R.135/2000^{1f};
 - b) CAPITANERIA di SIRACUSA per le scuole nautiche con sede principale nei territori dei comuni di Avola, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Siracusa e Solarino. Per le necessità di cui al presente regolamento l'elenco è integrato con i comuni di Buscemi e Cassaro ancorché non contemplati dal D.P.R.135/2000; per il comune di Melilli la competenza è nel caso di scuole con sedi principali ubicate nelle frazioni di Città Giardino e Marina di Melilli.
5. Dove non specificato diversamente, il richiamo di articoli e commi è riferito al presente regolamento.

^{1a} decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo della legge 15 marzo 1997 n.59" pubblicato nella G.U.R.I. 21 aprile 1998 n.92 – Suppl. ordinario n.77/L.

^{1b} decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.146 "Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto" pubblicato nella G.U.R.I. 22 settembre 2008 n.222 – Suppl. ordinario n.223.

^{1c} decreto Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti della Regione Siciliana 19 novembre 2008 n.76 "Trasferimento, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, delle competenze in materia di autorizzazione per l'esercizio delle scuole nautiche alle province regionali" pubblicato nella G.U.R.S.19 dicembre 2008 n.58;

^{1d} servizio istituito in seno al settore con deliberazione 13/01/2017 n.17 del Commissario Straordinario dell'ente nella funzione di Giunta Provinciale recante "modifica al regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Libero Consorzio Comunale di Siracusa approvato con deliberazione 30/12/2016 n.12".

^{1e} il parere obbligatorio è richiesto al capo del Compartimento Marittimo giusto art.2, D.A.76/2008. Nella Regione Siciliana i Servizi motorizzazione civile territoriali sono parte dell'amministrazione regionale (Assessorato infrastrutture e mobilità) e non espressione territoriale della Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

^{1f} decreto presidente della repubblica 18 aprile 2000 n.135 "Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime" pubblicato nella G.U.R.I. 26 maggio 2000 n.121 e successive modifiche.

ART. 2 – DEFINIZIONE SCOPI ED ATTIVITA'

1. Sono denominate scuole nautiche le strutture stabili dei centri per l'educazione marinaresca caratterizzati da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove esercitare con regolarità le attività finalizzate all'istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto.
2. Le scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri allievi, oltre all'attività di insegnamento, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto, in osservanza della L.264/1991^{2a}.
3. Le attività relative all'insegnamento teorico ed al disbrigo delle relative pratiche devono svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dal Settore al momento del rilascio dell'autorizzazione. In particolare:
 - a) sede della scuola è quella dove si tengono le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria;
 - b) i mezzi nautici devono stazionare lungo il litorale di giurisdizione della Capitaneria che ha competenza sul territorio ove la scuola ha la sede principale; le scuole ubicate in comuni rivieraschi stazionano i loro mezzi lungo il litorale costiero che delimita il territorio del comune stesso. La località deve essere comunicata al Settore contestualmente alla richiesta dell'autorizzazione;
 - c) è ammessa deroga a quanto disposto alla lettera b) se, lungo il litorale di competenza, la scuola per i propri mezzi nautici non può reperire, perché effettivamente non disponibili, posti di ormeggio o strutture di ricovero in spazi pubblici o privati. La indisponibilità ampiamente motivata dalla scuola dovrà essere avallata dalla Capitaneria che ha competenza sul litorale. La deroga decade al venire meno della indisponibilità;
 - d) il servizio navetta per gli allievi è ammesso esclusivamente per coprire, senza fermate intermedie, in andata e ritorno, il tratto di strada compreso tra la sede della scuola e la località ove svolgere la pratica marinaresca;
 - e) le lezioni di pratica marinaresca devono iniziare con l'imbarco e finire con lo sbarco degli allievi unicamente nella località di cui alle precedenti lettere b) e c). E' consentito l'approdo in località diverse solo per emergenza ovvero per fuggire da avverse condizioni meteorologiche.
4. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento:
 - a) l'attività di istruzione non destinata al conseguimento della patente nautica svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ancorché a carattere permanente o presso strutture stabili;
 - b) l'attività di istruzione destinata al conseguimento della patente nautica svolta dalle scuole gestite dagli enti e dalle associazioni nautiche a livello nazionale di cui all'articolo 43, D.M.146/2008^{2b};
 - c) l'attività di istruzione destinata al conseguimento dei titoli professionali della navigazione marittima, della navigazione interna, della navigazione da diporto. Le scuole nautiche autorizzate a norma del presente regolamento de-

vono comunque comunicare al Settore l'esercizio dell'attività di cui alla presente lettera ancorché autorizzata da altri soggetti istituzionali.

^{2a} legge 8 agosto 1991, n.264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" pubblicata nella G.U.R.I. 21 agosto 1991 n.195 e successive modifiche ed integrazioni.

^{2b} scuole denominate "centri di istruzione per la nautica" differenti dai "centri consortili nautici" di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

ART. 3 – SOGGETTI

1. L'attività di scuola nautica può essere esercitata, previo rilascio dell'autorizzazione, dai soggetti dotati di idonei locali, di attrezzature marinesche, di strumenti e mezzi nautici e di materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami:
 - a) Persone fisiche o giuridiche, società, enti, istituti tecnici nautici diversi dai soggetti di cui alle successive lettere b) e c), in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6;
 - b) Persone fisiche o giuridiche, società, enti iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. che gestiscono le scuole di istruzione per la nautica con autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 68, R.D.327/1942^{3a}, dell'articolo 26, L.50/1971^{3b} ovvero dell'articolo 28, D.P.R. 431/1997^{3c};
 - c) Autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M.317/1995^{3d}.

^{3a} regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 "Codice della navigazione" pubblicato nella G.U. 18 aprile 1942 n.93.

^{3b} legge 11 febbraio 1971 n.50 "Norme sulla nautica da diporto" pubblicata nella G.U.R.I. 18 marzo 1971 n.69 e successive modifiche ed integrazioni [legge ora abrogata].

^{3c} decreto presidente della repubblica 9 ottobre 1997 n.431 "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche" pubblicato nella G.U.R.I. 17 dicembre 1997 n.293

^{3d} decreto Ministero dei trasporti 17 maggio 1995 n.317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" pubblicato nella G.U.R.I. 31 luglio 1995 n.177 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Settore ai soggetti di cui all'articolo 3, previo parere obbligatorio del capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
L'autorizzazione può essere richiesta per :
 - a) la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e C, rilasciate per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, con natanti ed imbarcazioni da diporto a motore, a vela, a propulsione mista. Il D.M.146/2008 distingue, agli articoli 25 e 27, le patenti di categoria A, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità, da quelle di categoria C, che abilitano alla direzione nautica delle unità;
 - b) la preparazione di cui alla lettera a) e per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
 - c) la preparazione di candidati al conseguimento della patente di categoria B prevista all'articolo 26, D.M.146/2008 che abilita al comando delle navi da diporto.
2. A richiesta dell'interessato, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è rilasciata limitatamente alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e C ristrette alla navigazione con sole unità a motore.

ART. 5 – REQUISITI DEL RICHIEDENTE : Persona fisica

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata alla persona fisica che ne fa richiesta ed è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano oppure cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea stabilito in Italia. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs.286/1998^{5a} ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39 del D.P.R.394/1999^{5b}. I cittadini extracomunitari di cui al precedente periodo possono conseguire l'autorizzazione purché in possesso di tutti i requisiti previsti e con il permesso di soggiorno in regola che deve avere durata non inferiore ai dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà confermata al rinnovo e per la durata del permesso di soggiorno, sarà revocata in caso di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno;
 - b) avere compiuto il ventunesimo anno di età;
 - c) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9;
 - d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro stato. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo, il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
 - e) essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., per l'attività di scuola nautica;
 - f) avere adeguata capacità finanziaria di cui all'articolo 10;
 - g) avere la proprietà ovvero la disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 11 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione;
 - h) disporre dell'arredamento di cui all'articolo 12 e del materiale didattico per le lezioni teoriche di cui all'articolo 13;
 - i) avere la proprietà ovvero la disponibilità giuridica dei mezzi nautici di cui all'articolo 14 necessari per le esercitazioni pratiche;
 - j) disporre del personale insegnante ed istruttore di cui all'articolo 15.

^{5a} decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella G.U.R.I. 18 agosto 1998 n.191 – Suppl. ordinario n.139.

^{5b} decreto presidente della repubblica 31 agosto 1999 n.394 "Regolamento recante le norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella G.U.R.I. 3 novembre 1999 n.258 – Suppl. ordinario n.190.

ART. 6 – REQUISITI DEL RICHIEDENTE : Persona giuridica, società, ente, istituto tecnico nautico

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata alla persona giuridica, società, ente, istituto tecnico nautico che ne fa richiesta per tramite del legale rappresentante.
Nel provvedimento di autorizzazione sono riportate anche le generalità del legale rappresentante della persona giuridica, società, ente od istituto tecnico nautico richiedente.
2. I requisiti prescritti all'articolo 5, lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti:
 - a) nel caso di soggetti con personalità giuridica dal legale rappresentante;
 - b) nel caso di soggetti non aventi personalità giuridica da tutti i soci amministratori, da tutti i soci accomandatari, da tutti i soci di società semplice.
3. I requisiti prescritti all'articolo 5, lettere e), f), g), h), i) e j) devono essere posseduti dalla persona giuridica, società, ente, od istituto tecnico nautico.
4. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, per gli istituti tecnici statali nautici si prescinde dal possesso dei requisiti prescritti all'articolo 5, lettere e) ed f).

ART. 7 – REQUISITI DEL RICHIEDENTE : Scuole di istruzione per la nautica autorizzate prima dell'entrata in vigore del D.M. 29 luglio 2008 n.146

1. Ai soggetti iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di scuola nautica, intestatari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 68, R.D.327/1942, dell'articolo 26, L.50/1971 ovvero dell'articolo 28, D.P.R. 431/1997, che alla data di entrata in vigore del D.M.146/2008 gestiscono effettivamente le scuole di istruzione per la nautica, il Settore provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.
L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche, del personale insegnante ed istruttore.
2. L'autorizzazione viene rilasciata a titolo di conversione di quella posseduta a prescindere, per il soggetto intestatario della stessa, del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
3. La richiesta della nuova autorizzazione in luogo di quella posseduta deve essere avanzata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con la richiesta deve essere dimostrato:
 - a) il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 68, R.D.327/1942, dell'articolo 26, L.50/1971 ovvero dell'articolo 28, D.P.R. 431/1997;
 - b) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di scuola nautica a far data dal rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera a);
 - c) l'effettivo esercizio dell'attività di scuola nautica alla data di entrata in vigore del D.M.146/2008.
4. I soggetti autorizzati entro il 5 agosto 2015 dalla Provincia Regionale di Siracusa continuano ad esercitare l'attività con i fogli di autorizzazione loro rilasciati, a prescindere dalla trasformazione della Provincia Regionale di Siracusa in libero Consorzio comunale di Siracusa^{7a} ;

^{7a} libero Consorzio comunale istituito con legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" pubblicata nella G.U.R.S. 7 agosto 2015 n. 32 – Suppl. ordinario n.26

ART. 8 – REQUISITI DEL RICHIEDENTE : Autoscuole

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata alle autoscuole che, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317/1995, ne fanno richiesta per tramite dei titolari o legali rappresentanti.
Per ottenere l'autorizzazione, le autoscuole devono essere dotate del materiale per le lezioni teoriche, dei mezzi nautici e del personale docente previsti rispettivamente agli articoli 13, 14 e 15.
2. I titolari di autoscuole che alla data di entrata in vigore del D.M.146/2008 esercitavano l'attività di istruzione automobilistica conseguono a domanda l'autorizzazione alla scuola nautica, anche in difetto del diploma di istruzione di secondo grado. Dovranno, comunque, dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

ART. 9 – REQUISITI MORALI

1. Hanno idonei requisiti morali i soggetti che:
 - a) non si trovano nelle condizioni che determinano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs.159/2011^{9a} così come successivamente modificato ed integrato;
 - b) non sono stati interdetti o inabilitati, salvo che non siano intervenute sentenze definitive di riabilitazione;
 - c) non hanno subito un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione a gestire un'autoscuola ovvero una scuola nautica nell'ultimo biennio, salvo che non siano intervenute sentenze definitive di riabilitazione;
 - d) non hanno subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione a gestire un'autoscuola ovvero una scuola nautica nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenute sentenze definitive di riabilitazione.
2. Per il computo dei periodi di cui al comma 1, lettere c) e d) si fa riferimento alla data di acquisizione della richiesta di autorizzazione da parte del protocollo generale dell'ente.

^{9a} decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136. pubblicato nella G.U.R.I. 28 settembre 2011- Suppl. ordinario n.214.

ART. 10 – CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti o gli istituti tecnici nautici, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, devono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti:

- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 100.000,00 liberi da gravami ipotecari, da corredare con il titolo di proprietà regolarmente registrato e, se richiesta, con la certificazione catastale completa della indicazione della rendita catastale;
- b) attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche riferita ad un importo di € 50.000,00, rilasciata da:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale interamente versato non inferiore ad € 2.500.000,00;
 La cifra di € 50.000,00 non può essere raggiunta presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, per le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 7 e gli istituti tecnici statali nautici, si prescinde dal possesso del requisito di cui al presente articolo.
3. L'attestazione della capacità finanziaria di cui al presente articolo deve essere prodotta anche nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica.

ART. 11 – REQUISITO DI IDONEITA' DEI LOCALI

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq.25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq.1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
 - b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq.10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della scuola con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, adeguatamente illuminati ed aerati.
I servizi igienici di cui alla lett. c) possono non essere inclusi nel caso in cui la sede dell'attività sia un'unità immobiliare facente parte di un complesso edilizio uso direzionale ovvero commerciale avente servizi igienici in comune; in tal caso questi devono essere sempre fruibili per l'intero orario di lavoro.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha la sede la scuola nautica.
3. L'agibilità e la destinazione uso scuola dei locali, riconducibile alle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) ovvero C/1 (negozi e botteghe), devono essere certificati dal comune competente per territorio ovvero, se è stata già presentata domanda di abitabilità/agibilità al competente ufficio comunale, nelle more della disponibilità del certificato, dalla prova di avere richiesto tale certificazione accompagnata da una perizia tecnica giurata fatta dal tecnico abilitato relativa alla conformità dei locali alla normativa urbanistica/edilizia e igienico-sanitaria in vigore nonché in materia di accessibilità, abitabilità/agibilità e destinazione d'uso degli stessi; in alternativa dalla copia, recante gli estremi di avvenuto deposito al protocollo generale della competente amministrazione comunale della dichiarazione prevista dall'art.1, comma 5 ter, L.R.14/2014^{11a} ovvero della segnalazione certificata prevista dall'art.24, D.P.R.380/2001^{11b}.
4. I locali di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere assolutamente presenti in ogni scuola nautica, anche nei casi in cui le scuole si consorziano ai sensi dell'articolo 28 e demandano al centro consortile nautico l'insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente.
5. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, ritenendo questa ultima attività collaterale, si può prescindere dall'accertamento dell'idoneità dei locali, essendo già stati verificati per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola. E' comunque fatta salva la facoltà del Settore di chiedere all'interessato di dimostrare il mantenimento dei requisiti in materia igienico – sanitaria ed il rispetto delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti in materia.
6. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle scuole nautiche operanti, secondo la legge, anteriormente all'entrata in vigore del D.M.146/2008 purché per i locali vengano dimostrati il mantenimento dei requisiti in materia igienico – sanitaria ed il rispetto delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti in materia e venga esibita la certificazione di cui al precedente comma 3.
7. I criteri dettati nel presente articolo si applicano alle scuole di cui al comma 6 che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M.146/2008.
8. I locali della scuola nautica, con le modalità di cui all'articolo 44, D.M.146/2008, possono essere sede di esame per i candidati presentati dalla scuola stessa.
9. Qualora il titolare dell'autorizzazione di scuola nautica sia in possesso anche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L.264/1991, i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico ed alla ricezione degli incarichi nonché i servizi igienici.

^{11a} legge 23 giugno 2014 n.14 della Regione Siciliana "Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità" pubblicata nella G.U.R.S. 27 giugno 2014, n.26.

^{11b} decreto presidente della repubblica 6 giugno 2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" recepito dalla Regione Siciliana con legge 10 agosto 2016 n.16 pubblicata nella G.U.R.S. 19 agosto 2016, n.36

ART. 12 – ARREDAMENTO DIDATTICO

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento, in particolare l'aula di teoria deve contenere l'arredamento didattico necessario al regolare svolgimento delle lezioni. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento.
2. L'arredamento dell'aula di teoria deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna dimensioni minime metri 1,10x0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso in cui le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali di cui all'articolo 13, comma 3;

- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per allievo. I posti a sedere possono essere costituiti da poltroncine con tavoletta scrittoio sul bracciolo;
 - d) tavoli da carteggio di superficie almeno corrispondente ad una carta nautica formato mm 1160x830 completamente aperta. I tavoli da carteggio, presenti in aula, dovranno rispettare il rapporto minimo di uno ogni cinque allievi commisurati questi ultimi alla capienza massima dell'aula. Per le scuole indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) non si fa riferimento al rapporto minimo purché siano presenti almeno tre tavoli.
3. L'arredamento di cui al comma 2 deve essere assolutamente presente in ogni scuola nautica, anche nei casi in cui le scuole si consorziano ai sensi dell'articolo 28 e demandano al centro consortile nautico l'insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente.

ART. 13 – MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE ED ATTREZZATURE MARINARESICHE

1. La scuola nautica deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurate al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, delle attrezzature e dotazioni di bordo.
2. Il materiale didattico per l'insegnamento è costituito almeno da *[quello contraddistinto con il simbolo (*) è facoltativo per le scuole indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a)]*:

I. Strumenti ed attrezzature marinarie:

- a) una coppia di squadrette nautiche (o le parallele), un goniometro ed un compasso a punte fisse per ogni tavolo da carteggio;
- b) una bussola magnetica a liquido;
- c) una bussola da rilevamento;
- d) una bussola magnetica di rotta (*);
- e) un sestante (*);
- f) un grafometro di tipo circolare o semicircolare (*);
- g) un barometro aneroidale (*);
- h) un igrometro (*);
- i) un termometro (*);
- j) un anemometro (*);
- k) un solcometro tra i tipi a pressione (digitale) o ad elica (*);
- l) un orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio (*);
- m) uno scandaglio manuale;
- n) uno scandaglio meccanico (*);
- o) un ecoscandaglio (*);
- p) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) fisso o portatile di tipo nautico (*);
- q) una radioboia E.P.I.R.B. (*);
- r) uno strumento di radionavigazione (*);
- s) un riflettore radar (*);
- t) una cassetta di pronto soccorso secondo la tabella D allegata al decreto Ministero della sanità 25 maggio 1988 n. 279 (*);
- u) un binocolo (*);
- v) esemplare di motore fuoribordo;
- w) esemplari delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio collettivi ed individuali

II. Tavole rappresentative:

- a) delle bandiere del codice internazionale dei segnali (*);
- b) del sistema internazionale di segnalamento marittimo (AISM-IALA);
- c) delle caratteristiche dei fari e dei fanali;
- d) degli elementi costitutivi dello scafo, le andature, le manovre, la rotta e la prora, l'angolo di prora e di rotta delle unità a vela e a motore, con la relativa nomenclatura;
- e) del funzionamento dei motori marini a combustione interna cicli Diesel ed Otto;
- f) dei tipi, entro-bordo / entro-fuoribordo / fuoribordo, di motori marini a combustione interna ciclo Diesel ed Otto ovvero i relativi modelli;
- g) dei vari tipi di ancore, di nodi ed accessori ovvero relativi esemplari;
- h) dei fanali e dei segnali di navigazione ed indicatori, dei segnali sonori e luminosi di manovra ed avvertimento, dei segnali sonori da nebbia;
- i) delle regole di precedenza e di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- j) delle caratteristiche e dell'utilizzo dei mezzi di salvataggio collettivi ed individuali, delle dotazioni di sicurezza quali artifici di segnalazione, estintori, ecc.;
- k) degli interventi di primo soccorso in generale ed in mare;
- l) della rosa dei venti e della proiezione di Mercatore;
- m) della volta celeste (*);
- n) delle correnti marine e della loro incidenza sulla navigazione;
- o) del sestante, dei vari tipi di bussole ed altri strumenti di rilevamento;
- p) delle principali rotte nautiche (lossodromica, ortodromica, navigazione mista, ecc.) (*);

III. Sussidi didattici e pubblicazioni:

- a) codice della navigazione, codice della nautica da diporto e relativo regolamento, codice europeo delle vie di navigazione interna (CEVNI);
- b) raccolta delle leggi e dei regolamenti nazionali e delle ordinanze locali che disciplinano la navigazione in generale e da diporto e la sicurezza;
- c) regole per prevenire gli abbordi in mare;
- d) carta-pubblicazione dei simboli (carta n. 1111);
- e) tavole delle maree edite dall'I.I.M. (*);
- f) tavole per la correzione dei fondali edite dall'I.I.M. (*);
- g) tavole delle distanze edite dall'I.I.M. (*);
- h) effemeride nautiche edite dall'I.I.M. (*);
- i) tavole nautiche edite dall'I.I.M. (*);
- j) tavole a soluzione diretta per il calcolo delle rette d'altezza (almeno il volume 3° - lat. 30° - 45°) edite dall'I.I.M. (*);

- k) almeno una carta nautica, uso didattico (5/D, 42/D), edita dall'I.I.M., per ogni tavolo da carteggio;
 - l) carte nautiche da navigazione edite dall'I.I.M. nelle diverse scale ovvero cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 (*);
 - m) carte di analisi meteorologica (*);
 - n) carte per il carteggio di cinematica (*);
 - o) carte gnomoniche (*);
 - p) fac-simile di una tabella delle deviazioni residue di bussola;
 - q) raccolta degli "Avvisi ai naviganti" edita dall'I.I.M. (*) della quale almeno un fascicolo fac-simile deve essere nella disponibilità delle scuole di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - r) pubblicazione "Fari e segnali da nebbia" (almeno il volume parte 1^) edito dall'I.I.M. (*) della quale almeno un estratto fac-simile deve essere nella disponibilità delle scuole di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - s) pubblicazione "Portolano del Mediterraneo" (almeno i 2 volumi generali i volumi P5 e P6) edito dall'I.I.M. (*) della quale almeno alcuni estratti fac-simile devono essere nella disponibilità delle scuole di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - t) pubblicazione "Radioservizi per la navigazione" edito in 2 volumi dall'I.I.M. (*) della quale almeno alcuni estratti fac-simile devono essere nella disponibilità delle scuole di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - u) testi vari scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito. Devono comunque essere nella disponibilità delle scuole diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) testi di: teoria della nave, teoria della vela, stabilità della nave, navigazione, manovra (*).
3. Le scuole nautiche possono attrezzarsi, per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi o multimediali ritenuti idonei ed approvati dal Settore; tali sistemi possono adeguatamente ridurre ovvero sostituire le tavole ed i modelli di cui al comma 2. E' fatto salvo il parere contrario del capo del Compartimento Marittimo competente.
 4. Tutte le dotazioni o pubblicazioni devono essere continuamente aggiornate da parte della scuola.
 5. Il materiale per le lezioni teoriche deve essere assolutamente presente in ogni scuola nautica almeno nel quantitativo minimo e nel tipo previsto per le scuole indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), anche nei casi in cui le scuole si consorziano ai sensi dell'articolo 28 e demandano al centro consortile nautico l' insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente.

ART. 14 – MEZZI NAUTICI

1. Ogni scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami. A scuole nautiche diverse facenti capo ad un'unica proprietà è consentita la mobilità dei propri mezzi presso le diverse sedi previa autorizzazione del Settore.
2. Il capo del Compartimento Marittimo competente, nel rilasciare il proprio parere, accerta anche l'idoneità dei mezzi nautici ad essere utilizzati per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami.
3. Le scuole di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) devono disporre di unità da diporto di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, a propulsione mista ovvero a vela oltre che a motore; se limitata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la scuola è esentata dall'unità a vela.
4. Le scuole di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) devono disporre di una nave da diporto o di un'unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri ovvero di un'imbarcazione da diporto o di un'unità da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri.
5. Le unità a disposizione delle scuole devono avere il comando timone a volante o ruota; il motore deve avere i comandi su cruscotto od a parete ed una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o a iniezione diretta, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entro-bordo, o a 2000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 Cv. I natanti di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d) e 27, D.Lgs.171/2005^{14a} devono avere lunghezza fuori tutto non inferiore a 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9,00 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario.
6. Le unità da diporto impiegate per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere coperte dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle cose, alle persone imbarcate, conducente compreso, ed ai terzi. La polizza, riportante espressamente l'impiego di scuola nautica, dovrà essere stipulata anche per le unità esentate dall'articolo 41, comma 1, D.Lgs.171/2005.
7. Le imbarcazioni e le navi utilizzate per le esercitazioni e gli esami devono essere iscritte nei registri di cui all'articolo 15, D.Lgs.171/2005 ed essere in possesso della licenza di navigazione su cui devono essere riportati gli estremi delle annotazioni previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo e del certificato di sicurezza in corso di validità.
I capi dei Compartimenti Marittimi competenti per territorio, d'intesa con il Settore, possono istituire appositi registri ex articolo 68, R.D.327/1942 dedicati ai natanti utilizzati al fine commerciale dell'insegnamento professionale della navigazione da diporto, per le esercitazioni e gli esami.
I titolari delle autorizzazioni faranno pervenire al Settore:
 - entro il 30 aprile di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R.445/2000^{14b}, attestante lo stato di manutenzione ed efficienza dei mezzi nautici compresi i motori fuoribordo;
 - copia conforme dei certificati di sicurezza in occasione del rinnovo o convalida degli stessi;
 - copia conforme delle licenze di navigazione nel caso di modifiche al contenuto delle stesse;
 - copia conforme delle dichiarazioni di potenza ovvero dei certificati d'uso nel caso di sostituzione o modifiche dei motori fuoribordo dei natanti e delle imbarcazioni nonché motori entro-bordo ed entro-fuoribordo dei natanti.
8. La disponibilità delle unità da diporto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) si intende dimostrata nei casi in cui l'impresa individuale o la società titolare della scuola ovvero il consorzio che costituisce il centro consortile sia proprietaria o abbia comunque stipulato, con il proprietario dell'unità, un contratto di locazione o di noleggio di durata minima biennale, redatto per iscritto e registrato, che preveda espressamente l'uso di scuola nautica per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami. E' ammesso pure il ricorso alla locazione finanziaria, della proprietà (fino a numero 5 persone), dell'usufrutto, del patto di riservato dominio.

Il locatore ovvero il noleggiatore delle unità deve essere una impresa individuale o società, iscritta nel registro delle imprese quale esercente l'attività commerciale di locazione/noleggio di unità da diporto.

Il comodato d'uso è ammesso a condizione che il proprietario dell'unità sia familiare che, secondo quanto disposto dal codice civile (*articolo 230-bis*), presta in modo continuativo la sua attività nell'impresa familiare ovvero un socio della società titolare della scuola ovvero un socio del consorzio che costituisce il centro consortile.

9. Le scuole nautiche consorziate secondo quanto disposto dal codice civile (*articolo 2602 e seguenti*) possono utilizzare le unità da diporto messe a disposizione dal centro consortile nautico, di cui all'articolo 28, gestito dal consorzio a cui aderiscono. Ricorrendo il caso di cui al presente comma, la documentazione prodotta per ottenere il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere integrata dalla certificazione di adesione al consorzio di scuole nautiche che gestisce il centro.
10. Le unità devono essere fornite di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, di dotazioni di sicurezza e di apparati ricetrasmittenti e radioposizionamento aventi i requisiti e le caratteristiche previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della navigazione e, comunque, commisurati al tipo di navigazione effettuata ed al numero di persone presenti a bordo.
Le dotazioni di sicurezza minime a bordo dell'unità impiegata per patenti di categoria A e C devono essere non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF mentre quelle a bordo dell'unità impiegata per patente di categoria B devono essere non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa.
11. Le unità impiegate devono esporre, in modo ben visibile su entrambi i lati, ed ove possibile anche a poppa, un contrassegno di forma rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", in colore nero su fondo bianco. Le dimensioni minime dei contrassegni sulle murate, commisurati alla lunghezza dello scafo, dovranno rispettare almeno il rapporto di 1/3 per la base ed 1/20 per l'altezza.
12. I titolari delle autorizzazioni sono obbligati a comunicare al Settore, per le unità da diporto e per i motori, ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche, al titolo di proprietà e/o possesso, alla loro sostituzione, al loro numero e/o tipo. La comunicazione, corredata da idonea documentazione tecnica ed amministrativa, deve essere preventiva alla variazione ed il Settore, salvo il parere contrario del capo del Compartimento Marittimo, rilascia il nullaosta.
13. Le unità delle scuole nautiche, con esclusione di quelle dei centri consortili nautici, possono essere utilizzate per uso privato, non di lucro, a condizione di rinunciare alle eventuali agevolazioni fiscali sulle tasse di proprietà quando previste dalle leggi. Le polizze di assicurazione ed i contratti di locazione devono prevedere tale eventuale utilizzo.
14. I mezzi nautici per l'istruzione pratica devono essere assolutamente presenti in ogni scuola nautica almeno nel numero minimo e nel tipo previsto per le scuole indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), anche nei casi in cui le scuole si consorziano ai sensi dell'articolo 28 e demandano al centro consortile nautico l'istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente. Per il tipo di mezzo previsto si può fare riferimento alla sola unità a motore ovvero a propulsione mista ovvero a vela se il centro dispone delle altre unità necessarie per tenere gli ulteriori tipi di istruzione pratica.
15. Se per motivi vari quali il furto, la distruzione totale o parziale o il guasto tecnico, la scuola o il centro consortile non può usufruire delle proprie unità per le esercitazioni o per lo svolgimento degli esami, il Settore può autorizzare, per non più di tre mesi, l'uso provvisorio di unità prese a prestito ovvero in locazione o noleggio. Per le unità sostitutive non in uso presso altra scuola o centro consortile, occorre il parere tecnico della Capitaneria competente. Di ciascuna unità in dotazione alle scuole o ai centri consortili si terrà il conteggio del numero e della frequenza di indisponibilità causate da guasti tecnici, al fine di ordinare, in accordo con la Capitaneria competente, la sostituzione ovvero la manutenzione straordinaria dell'unità stessa.

^{14a} decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto" pubblicato nella G.U.R.I. 31 agosto 2005 n.202 – Suppl. ordinario n.148.

^{14b} decreto presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" pubblicato nella G.U.R.I. 20 febbraio 2001 n.42 – Suppl. ordinario n.30.

ART. 15 – PERSONALE DOCENTE ED ESECUTIVO

1. La scuola nautica deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche ovvero almeno un soggetto che cumuli entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte a seconda della forma organizzativa imprenditoriale, dal titolare dell'impresa individuale, dagli amministratori della società, dai soci con apporto di lavoro, dai collaboratori familiari (*art.230-bis del codice civile*), dagli associati in partecipazione con apporto di lavoro (*art.2549 del codice civile*), dai dipendenti, purché in possesso dei requisiti previsti. Gli insegnanti e gli istruttori devono dichiarare, nella forma dell'atto di notorietà, di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di enti pubblici o di aziende private oppure, in caso contrario, esibire il preventivo benessere da parte del datore di lavoro primario sia pubblico sia privato.
2. E' consentito utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Coloro che in qualità di lavoratori dipendenti della scuola nautica prestano la propria attività a tempo parziale devono acquisire il preventivo benessere da parte del datore di lavoro primario per svolgere le proprie mansioni di insegnante e/o istruttore anche in altre scuole di altra proprietà o centri consortili.
3. Agli insegnanti ed istruttori di più scuole nautiche appartenenti ad un unico soggetto titolare è consentita la mobilità presso le diversi sedi previa autorizzazione del Settore.
4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, D.M.146/2008, possono svolgere attività di insegnamento i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dei Trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n.13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore o delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti dalla Federazione italiana vela o della Lega navale italiana.

5. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, D.M.146/2008, possono svolgere la funzione di istruttore i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella a cui aspirano gli allievi loro affidati per l'istruzione pratica.
6. L'inserimento di personale con mansione di insegnante e/o istruttore nell'organico della scuola nautica deve essere preventivamente autorizzato dal Settore.
7. Il Settore, ricevuta la richiesta di autorizzazione corredata dei documenti di cui al comma 9, fatte le verifiche in merito a quanto previsto ai commi 1 e 2, rilascia apposita autorizzazione per l'attività di insegnante e/o istruttore, previo accertamento dei requisiti professionali di cui ai commi 4 e 5 e dei requisiti morali.
8. Al soggetto interessato viene rilasciata una tessera di servizio con validità annuale decorrente dalla data di rilascio. Il rappresentante legale della scuola deve restituire al Settore, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, la tessera dell'insegnante o dell'istruttore che cessa di fare parte dell'organico della scuola ovvero che ha avuto revocata, ritirata o sospesa la patente nautica.
L'insegnante o l'istruttore a cui è stata revocata, ritirata o sospesa la patente nautica ha l'obbligo di comunicare personalmente il fatto al Settore astenendosi, nel contempo, dallo svolgimento delle proprie mansioni; la comunicazione deve essere fatta nel primo giorno lavorativo seguente quello in cui si è verificato l'evento.
9. I rappresentanti legali delle scuole, per ottenere le autorizzazioni di cui al comma 6, devono avanzare richiesta al Settore allegando la seguente documentazione:
 - I. per gli insegnanti di teoria: uno dei titoli di cui al comma 4;
 - II. per gli istruttori di pratica nautica: il titolo di cui al comma 5;
 - III. per tutti i soggetti di cui ai punti I. e II.:
 - a) scheda anagrafica del soggetto contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, titolo di studio;
 - b) documentazione che dimostri, per il lavoratore, l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di assunzione e contribuzione assicurativa e previdenziale;
 - c) dichiarazione, rilasciata dal docente ai sensi dell'articolo 46, D.P.R.445/2000, sostitutiva del certificato penale del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, delle misure di sicurezza personali o delle misure previste dal D.Lgs.159/2011;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal docente ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, con la quale attesta di accettare l'incarico di insegnante e/o istruttore;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal docente ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, con la quale attesta di non essere dipendente dello Stato, di enti pubblici o di aziende private ovvero di avere il preventivo benessere da parte del datore di lavoro primario sia pubblico sia privato.
10. Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:
 - a) coloro che, diversi dai soggetti indicati all'articolo 15, comma 1, dichiarano di intervenire nell'esercizio a titolo gratuito ovvero con la sola percezione delle spese documentate;
 - b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - c) coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - d) coloro che si trovano nelle condizioni che determinano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs.159/2011 così come successivamente modificato ed integrato;
 - e) coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla L.685/1975^{15a} e successive modificazioni o per reati previsti dalla L.39/1990^{15b} e dal D.P.R.43/1973^{15c}, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
11. Gli istruttori, a cui l'autorizzazione sarà rilasciata in funzione del tipo di abilitazione prevista dalla patente posseduta, dovranno essere sempre presenti durante lo svolgimento delle esercitazioni e durante gli esami.
12. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il responsabile legale può essere autorizzato ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola o centro consortile già autorizzato, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero di allievi.
13. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria, al quale sarà consentito l'accesso agli uffici per lo svolgimento delle pratiche solo se in possesso della tessera di servizio rilasciata dal Settore su richiesta del responsabile legale della scuola.
14. Gli insegnanti e gli istruttori di cui al presente articolo devono essere assolutamente presenti in ogni scuola nautica, almeno nel numero minimo, anche nei casi in cui le scuole si consorziano ai sensi dell'articolo 28 e demandano al centro consortile nautico il solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente ovvero la sola istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente ovvero l'intero corso. Per l'istruttore si può fare riferimento ad un soggetto in possesso di patente nautica necessaria per tenere i corsi d'istruzione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), con la limitazione di cui al comma 2 stesso articolo se il centro dispone dell'istruttore abilitato agli ulteriori corsi di istruzione.

^{15a} legge 22 dicembre 1975, n.685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" pubblicata nella G.U.R.I. 30 dicembre 1975 n.342, e successive modificazioni.

^{15b} legge 28 febbraio 1990, n.39 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 416/1989 recante norme urgenti in materia di asilo politico" pubblicata nella G.U.R.I. 28 febbraio 1990 n.49.

ART. 16 – PROGRAMMI D'ESAME

1. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto di categoria A, B e C sono disciplinati dalle norme statali.

ART. 17 – CORSI D'INSEGNAMENTO

1. I corsi d'insegnamento si distinguono in:
 - a) corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e C, rilasciate per la navigazione entro le dodici miglia dalla costa, con natanti ed imbarcazioni da diporto a motore, a vela, a propulsione mista. Il D.M.146/2008 distingue agli articoli 25 e 27 le patenti di categoria A, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità, da quelle di categoria C che abilitano alla direzione nautica delle unità;
 - b) corsi di cui alla lettera a) ma per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
 - c) corsi per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di categoria B prevista all'articolo 26, D.M.146/2008 che abilita al comando delle navi da diporto.
2. A richiesta dell'interessato, i corsi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono limitati alla preparazione per il conseguimento delle patenti di categoria A e C ristrette alla navigazione con sole unità a motore, come previsto dall'articolo 25, comma 3, D.M.146/2008.
3. I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche e dai centri consortili nautici per lo svolgimento dei programmi d'esami previsti dalle normative vigenti si compongono di:
 - a) minimo 20 lezioni teoriche di almeno 60 minuti ciascuna (*12 lezioni dedicate alla navigazione a vela ed 8 a quella a motore*) e minimo 5 esercitazioni pratiche di almeno 60 minuti ciascuna, per i corsi di cui al comma 1, lettera a). Nei corsi limitati al conseguimento di patenti solo motore il numero delle lezioni teoriche è ridotto al minimo di 15 di almeno 60 minuti ciascuna;
 - b) minimo 30 lezioni teoriche di almeno 60 minuti ciascuna (*20 lezioni dedicate alla navigazione a vela ed 10 a quella a motore*) e minimo 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna, per i corsi di cui al comma 1, lettera b). Nei corsi limitati al conseguimento di patenti solo motore il numero delle lezioni teoriche è ridotto al minimo di 25 di almeno 60 minuti ciascuna.
Per i corsisti che partecipano per estendere, alla navigazione senza limiti, la patente posseduta per navigare a solo motore entro le 12 miglia dalla costa ed intendono acquisire anche l'abilitazione alla navigazione con unità a vela, non si applicano le previste riduzioni al numero minimo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche;
 - c) minimo 30 lezioni teoriche di almeno 60 minuti ciascuna e minimo 5 esercitazioni pratiche di almeno 120 minuti ciascuna, per i corsi di cui al comma 1, lettera c).Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
4. Per gli allievi che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva i corsi di cui al comma 3 consistono in almeno 5 ore di lezioni teoriche mentre la determinazione del numero e delle ore di esercitazioni pratiche è lasciata al giudizio dell'istruttore.
5. Gli insegnanti e gli istruttori, a loro giudizio, comunicando preventivamente la variazione tramite la scuola nautica al Settore, potranno articolare diversamente le ore delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche nel rispetto, comunque, delle disposizioni e delle normative vigenti in materia.
6. Gli insegnanti e gli istruttori nonché i responsabili delle scuole e dei centri consortili attestano, su di una apposita scheda di presentazione, in relazione al tipo di patente richiesta, che i candidati agli esami hanno regolarmente frequentato i corsi interessati e hanno raggiunto un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta ovvero la direzione del mezzo nautico.
7. Durante le esercitazioni pratiche, gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31, comma 2, D.M.146/2008. Le unità possono essere condotte dagli allievi con accanto l'istruttore sul quale ricade in ogni caso la responsabilità della condotta dell'unità.
8. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteo-marine favorevoli in specchi d'acqua ritenuti idonei e navigabili ai sensi della normativa vigente e, comunque, nel rispetto delle ordinanze emanate dalle autorità marittime.
9. In occasione delle esercitazioni pratiche di cui al comma 3 e in congruità con il tipo di patente da conseguire, sono obbligatori la formazione, l'informazione e l'addestramento degli allievi all'uso delle apparecchiature di bordo, delle dotazioni di sicurezza nonché dei mezzi di salvataggio collettivi ed individuali. L'eventuale accensione, a scopo addestrativo, di segnali di soccorso (boette fumogene, fuochi a mano, razzi) comporta una procedura di allarme da concordare preventivamente con la Capitaneria.

ART. 18 – REGISTRI DELLA SCUOLA

1. Le scuole nautiche e i centri consortili nautici hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti necessari per l'esercizio dell'attività e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
 - a) registro di iscrizione: *data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e della prova pratica e relativo esito;*
 - b) registro delle lezioni teoriche: *numero di iscrizione nel registro, generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, data ed ora di inizio di ogni lezione teorica seguita dall'allievo;*
 - c) registro delle esercitazioni pratiche: *numero di iscrizione nel registro, generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, data e ora di inizio e fine di ogni esercitazione pratica effettuata, indicazione del mezzo nautico della scuola con cui viene effettuata l'esercitazione;*
 - d) registro di iscrizione degli allievi trasferiti dalle scuole nautiche al centro consortile nautico;

- e) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla L. 264/1991, nel caso in cui la scuola svolga anche attività di consulenza così come definita al precedente articolo 2, comma 2.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere redatti e tenuti dal centro consortile nautico in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle scuole nautiche consorziate. In tal caso, nel registro di iscrizione delle scuole nautiche che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
 3. Il centro provvede a riportare nel registro di cui al comma 1, lettera d) le generalità degli allievi inviati dalle scuole nautiche consorziate, annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nello stesso comma alla lettera a).
 4. Prima del loro utilizzo i registri di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) vanno vidimati dal Settore. Alla fine di ogni anno solare, gli stessi registri vanno esibiti al Settore che provvede ad annotare la chiusura delle iscrizioni per l'anno concluso. Il libro giornale di cui al comma 1, lettera e), prima di essere messo in uso, va numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 codice civile e successive modifiche.
 5. Allo scopo di agevolare la compilazione dei documenti di cui al comma 1, per i vari tipi di patente, si istituiscono i seguenti codici:
 - A1:** patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), D.M.146/2008;
 - A1m:** patente come A1, ma limitata alle sole unità a motore;
 - A2:** patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), D.M.146/2008;
 - A2m:** patente come A2, ma limitata alle sole unità a motore;
 - B:** patente di cui all'articolo 26, D.M.146/2008;
 - C1:** patente come A1, ma rilasciata ai sensi dell'articolo 27, D.M.146/2008;
 - C1m:** patente come A1m, ma rilasciata ai sensi dell'articolo 27, D.M.146/2008;
 - C2:** patente come A2, ma rilasciata ai sensi dell'articolo 27, D.M.146/2008;
 - C2m:** patente come A2m, ma rilasciata ai sensi dell'articolo 27, D.M.146/2008;

ART. 19 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 deve essere esposta nel locale di ricevimento del pubblico. Copia dell'autorizzazione deve essere tenuta a bordo di ogni mezzo nautico.
2. In luogo sempre accessibile al pubblico, comunque visibile dall'esterno dell'esercizio, deve essere esposto l'orario di funzionamento della scuola o del centro consortile nautico. L'orario stabilito deve essere comunicato al Settore; anche ogni sua successiva variazione deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Dovrà, inoltre, essere affisso in modo visibile un avviso che indichi agli utenti la possibilità di inoltrare reclami al Settore, nel caso gli stessi abbiano a ritenersi non soddisfatti.
4. Non è disposto, da parte del Settore, l'accertamento di congruità dei corrispettivi richiesti dalle scuole nautiche per l'educazione nautica, l'istruzione e la formazione dei comandanti e conducenti. Le scuole hanno comunque l'obbligo di esporre, in modo visibile nei locali aperti al pubblico, la tabella delle tariffe praticate, vidimata dal Settore che ne riceve in deposito una copia.
5. Le scuole nautiche non possono creare turbative nella cittadinanza attraverso comportamenti scorretti e/o speculativi, avvalendosi di mezzi pubblicitari sleali o mendaci ovvero di qualsiasi altra forma. Per ogni causa di supposta concorrenza sleale si rimanda alle norme contenute nel codice civile (*articoli 2598 e seguenti*).

ART. 20 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. Il Settore esercita la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche e dei centri consortili nautici, avvalendosi del personale della Sezione competente e/o del corpo di polizia dell'ente e, ricorrendo la necessità, con la collaborazione della Capitaneria competente per territorio.
2. Qualora nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetta ad altri enti o uffici pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
3. La vigilanza è svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni. Sono, in particolare, soggette a controllo:
 - a) la capacità delle scuole nautiche e dei centri consortili nautici di assolvere alle loro funzioni di formazione degli aspiranti alla patente nautica;
 - b) l'osservanza delle prescrizioni e del permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate le scuole nautiche ed i centri consortili nautici, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi dei titolari delle autorizzazioni e dei docenti nonché a quelli dei locali ed al loro arredamento didattico, delle attrezzature e del materiale didattico necessari per le lezioni, dei mezzi nautici utilizzati per le esercitazioni;
 - c) il regolare funzionamento delle scuole e dei centri consortili nautici e l'impiego di insegnanti ed istruttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 e dell'autorizzazione del Settore;
 - d) la regolare tenuta dei documenti di cui all'articolo 18;
 - e) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari di funzionamento della scuola e del centro;
 - f) la percentuale degli allievi che non hanno superato gli esami nell'arco dei sei mesi;
 - g) la regolare esecuzione dei corsi;
 - h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dal Dipartimento regionale infrastrutture mobilità e trasporti, dai capi dei Compartimenti Marittimi presenti sul territorio, dal dirigente del Servizio motorizzazione civile territoriale del Dipartimento regionale infrastrutture mobilità e trasporti nonché dal Settore.
4. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza, viene redatto un verbale di visita in cui si evidenziano le regolarità e/o irregolarità riscontrate nel funzionamento della scuola nautica o del centro consortile

nautico. Le eventuali irregolarità riscontrate sono immediatamente contestate, a mezzo del suddetto verbale, al titolare, al legale rappresentante, al socio amministratore o, in loro assenza, a chi si trova nei locali a prestare la propria attività. Copia del verbale, sia in caso di regolarità che di contestate irregolarità, verrà consegnato alla controparte. In caso di rifiuto a ritirare il verbale, lo stesso sarà recapitato al titolare dell'autorizzazione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo notifica. Delle irregolarità sarà data diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili.

5. Per l'accertamento delle violazioni, oltre che dei soggetti di cui al comma 1, resta salvo il procedere autonomamente della Capitaneria competente per territorio nonché delle diverse forze di polizia (*carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato*) i cui ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi verbali di contestazione al Settore per i successivi provvedimenti di competenza, oltre a darne diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili.
6. E' fatta salva la facoltà al Settore di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

ART. 21 – ESERCIZIO DELL'ATTO DI DIFFIDA

1. Il Settore, per le irregolarità di cui all'articolo 20, diffida il rappresentante legale della scuola o del centro consortile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità, entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a trenta giorni.
2. Nel caso di accertata inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, il Settore darà corso ai provvedimenti sanzionatori previsti agli articoli 22 e 23 quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. Il provvedimento è emesso entro trenta giorni dall'accertamento dell'inottemperanza.
3. Sono motivo di diffida tutte le inosservanze alle leggi vigenti, al presente regolamento, alle ordinanze delle autorità marittime ed in particolare:
 - a) l'iscrizione alla scuola nautica o al centro consortile nautico di allievi aspiranti a conseguire patente di categoria diversa da quella per la quale la scuola o il centro è autorizzato a tenere l'insegnamento;
 - b) l'accettazione da parte del centro consortile nautico di allievi provenienti da scuole nautiche consorziate ma non autorizzate a svolgere l'insegnamento per il tipo di patente richiesto dall'allievo;
 - c) l'omessa comunicazione, da parte del centro consortile nautico, della cancellazione o dell'iscrizione di nuovi soci al consorzio delle scuole. La comunicazione al Settore è dovuta entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento;
 - d) il fatto che la scuola nautica non faccia più parte di un consorzio ovvero aderisca ad altro consorzio anche in aggiunta al primo, senza averne data comunicazione al Settore entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento;
 - e) il fatto che la scuola nautica o il centro consortile nautico modifichino l'orario delle lezioni o sospendano provvisoriamente l'attività, senza dare immediata comunicazione al Settore;
 - f) il fatto che la scuola nautica o il centro consortile nautico trasferisca la propria sede o disloci diversamente i mezzi nautici senza avere richiesto la preventiva autorizzazione al Settore;
 - g) il fatto che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche;
 - h) il fatto che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino il corso teorico e pratico;
 - i) il fatto che venga accertata la costituzione di un cartello tra le scuole nautiche in materia di tariffe applicate agli utenti;
 - j) il fatto che la scuola nautica si avvantaggi sui propri concorrenti con attività scorrette o si avvalga di mezzi pubblicitari sleali o mendaci;
 - k) il fatto che siano presenti nell'aula di teoria o sui mezzi nautici allievi non figuranti sul registro delle iscrizioni o presenti in numero eccedente la capienza legale dell'aula o superiore al numero di persone trasportabili dal mezzo nautico;
 - l) il fatto che insegnanti o istruttori, anche se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, prestino la propria attività senza l'autorizzazione rilasciata dal Settore;
 - m) il fatto che insegnanti o istruttori cessino di fare parte dell'organico della scuola o del centro consortile senza la dovuta comunicazione al Settore, prevista dall'articolo 15, comma 8 ovvero che si ometta la restituzione della tessera che autorizza l'attività del docente;
 - n) il fatto che la scuola nautica o il centro consortile nautico non abbia comunicato al Settore la sostituzione e/o l'acquisizione di mezzi nautici. Ogni variazione è soggetta ad autorizzazione preventiva;
 - o) il fatto che la scuola nautica o il centro consortile nautico non abbia provveduto, nel termine ultimo di trenta giorni, alla comunicazione prevista all'articolo 2, comma 4, lettera c);
 - p) il fatto che la scuola nautica o il centro consortile nautico ometta di intraprendere i giusti provvedimenti nei confronti dei propri prestatori d'opera, per fatti accertati a loro carico a seguito di segnalazione o denuncia di terzi. I provvedimenti devono essere intrapresi e comunicati al Settore entro dieci giorni dalla comprovata veridicità delle accuse mosse agli interessati.

ART. 22 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione è sospesa con atto dirigenziale del Settore per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività non si svolga regolarmente;
 - b) non si provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano ritenuti idonei o non più nella disponibilità della scuola nautica o del centro consortile nautico;
 - c) sia stata trasferita la sede della scuola nautica o centro consortile nautico ovvero sia stata modificata la dislocazione dei mezzi nautici senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Settore;
 - d) non si ottemperi alle disposizioni date dal Settore ai fini del regolare funzionamento dell'attività;
 - e) non sia stato richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione a seguito della variazione dei soggetti titolari dell'autorizzazione a gestire la scuola nautica o il centro consortile nautico;

- f) dopo la prima diffida venga proseguito l'impiego di personale non autorizzato.

ART. 23 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione è revocata con atto dirigenziale del Settore quando:
 - a) viene meno la capacità finanziaria;
 - b) vengono meno i requisiti morali degli autorizzati;
 - c) viene meno la disponibilità dei locali o dei mezzi nautici o dell'attrezzatura tecnica e didattica o degli insegnanti o degli istruttori della scuola nautica o del centro consortile nautico;
 - d) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
 - e) è proseguito l'utilizzo di personale non idoneo ovvero non autorizzato, quali insegnanti ed istruttori dopo la prima sospensione dell'autorizzazione;
 - f) sono ignorate in modo persistente o ripetuto le direttive di cui all'articolo 20, comma 3, lettera h);
 - g) per espressa rinuncia degli aventi diritto;
 - h) per decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa del titolare medesimo.
2. La verifica del possesso dei requisiti previsti per esercitare l'attività è ripetuta ad intervalli non superiori a tre anni.

ART. 24 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL TITOLARE OVVERO NOMINA DEL SOSTITUTO

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare dell'autorizzazione la temporanea impossibilità a proseguire l'esercizio dell'attività nella sede primaria e/o ulteriori sedi, lo stesso deve chiedere la sospensione dell'autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento in capo al soggetto da sostituire.
2. Nel caso di richiesta di sospensione dell'autorizzazione, questa è accordata con provvedimento del dirigente del Settore che ne fissa la durata. Quest'ultima non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi.
3. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare dell'autorizzazione può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del dirigente del Settore, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società o l'istitutore rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare dell'autorizzazione può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
5. Ogni inizio e fine sospensione dell'attività sono annotate dal Settore sui registri di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e g).
6. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione ovvero l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, ovvero l'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione comporta la revoca d'ufficio dell'autorizzazione.

ART. 25 – TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente. L'autorizzazione in possesso del dante causa decade dalla data del trasferimento del complesso aziendale. Al dante causa è consentito, nel termine ultimo di sessanta giorni, di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non di iscriverne di nuovi. Lo stesso, entro tre giorni dal trasferimento del complesso aziendale, dovrà restituire al Settore l'originale dell'autorizzazione in suo possesso ed esibire i registri della scuola per le annotazioni di chiusura.
2. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività, previo nullaosta del Settore, può essere proseguita provvisoriamente, per un periodo massimo di tre mesi, dagli eredi o dagli aventi causa i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti per il soggetto titolare.
3. Nel caso di società, ente, istituto tecnico nautico o centro consortile nautico per il decesso o la sopravvenuta incapacità fisica del rappresentante legale, l'attività, previo nullaosta del Settore, può essere proseguita provvisoriamente, per il periodo massimo di tre mesi, da un altro socio o da un altro amministratore i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti per il soggetto da sostituire.
4. I casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono attuabili a condizione che per l'attività vengano mantenuti i requisiti di cui agli articoli da 11 a 15.

ART. 26 – TRASFORMAZIONE, VARIAZIONE ED AFFITTO DELL'IMPRESA

1. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, di un ente o di un istituto tecnico nautico, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci ovvero la sostituzione del rappresentante legale, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, devono essere comunicati al Settore che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria, dell'ente o dell'istituto tecnico nautico non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
3. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei

requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

4. Se varia la sola denominazione della scuola nautica o del centro consortile nautico senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
5. Non è prevista per le scuole nautiche o per i centri consortili nautici la fattispecie dell'affitto d'azienda.

ART. 27 – TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede della scuola nautica o del centro consortile nautico ovvero la variazione della dislocazione dei mezzi nautici è subordinato alla preventiva autorizzazione del Settore. L'autorizzazione al trasferimento della sede della scuola o del centro viene rilasciata previa verifica, con sopralluogo, della idoneità dei nuovi locali. Il trasferimento della sede comporta il rilascio di un nuovo foglio di autorizzazione in sostituzione del precedente.
2. I locali della nuova sede, per essere ritenuti idonei, devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 11.
3. La richiesta di autorizzazione a trasferire la sede della scuola o del centro deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 30, comma 5, lettere e), f) e g). Per variare la dislocazione dei mezzi nautici si dovrà dimostrare la disponibilità dei posti d'ormeggio o delle strutture di ricovero.
4. Nell'ipotesi di scuole nautiche che effettuano anche l'attività di autoscuola e/o l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il trasferimento della sede sarà consentito se sussistono le condizioni previste dai regolamenti dell'ente per l'autorizzazione e la vigilanza delle richiamate attività nonché dalle norme nazionali e regionali di settore vigenti per le medesime.

ART. 28 – CONSORZI E CENTRI CONSORTILI NAUTICI

1. Ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile è ammessa la facoltà a due o più scuole nautiche di consorziarsi e costituire centri consortili nautici. Nell'atto costitutivo del consorzio, registrato presso il tribunale competente, che il Settore dovrà acquisire, devono figurare, tra l'altro, a norma dell'articolo 2603 del codice civile, i seguenti elementi:
 - a) oggetto del consorzio;
 - b) durata (*se non prevista, non può superare i 10 anni ai sensi dell'articolo 2604 codice civile*);
 - c) sede;
 - d) membri che costituiscono il consorzio.
2. L'autorizzazione del centro consortile nautico è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. I consorzi, per avere riconosciuti i centri consortili nautici, comunicano al Settore:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
 - b) il responsabile del centro;
 - c) le generalità degli insegnanti ed istruttori;
 - d) l'ubicazione della sede del centro e la dislocazione dei mezzi nautici.
4. Il responsabile del centro consortile deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d).
5. Il Settore, previa istanza del presidente del consorzio costituente il centro consortile nautico, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, autorizza il centro a tutti gli effetti legali.
6. Non è consentito autorizzare il centro consortile nautico che abbia sede in un comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le scuole consorziate. Al consorzio possono aderire solo scuole nautiche ubicate nel territorio provinciale di giurisdizione del Settore.
7. I locali del centro consortile nautico devono avere una configurazione autonoma e non può essere utilizzata la sede di una scuola nautica.
8. Le scuole nautiche consorziate possono demandare al centro consortile nautico i seguenti corsi di insegnamento:
 - a) sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente;
 - b) solo l'insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente;
 - c) solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.Qualora il centro effettui:
 - i corsi di cui alla lettera a), esso deve dotarsi di una propria sede, autonoma rispetto alle scuole, ed i locali sono soggetti al rispetto della caratteristica di cui all'articolo 11 e deve disporre delle attrezzature, dei mezzi nautici e del personale insegnante ed istruttore di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 limitatamente alle categorie di cui impartisce l'insegnamento e l'istruzione;
 - i corsi di cui alla lettera b), esso deve dotarsi di una propria sede, autonoma rispetto alle scuole, ed i locali sono soggetti al rispetto della caratteristica di cui all'articolo 11 e deve disporre delle attrezzature di cui agli articoli 12 e 13 limitatamente alle categorie di cui impartisce l'insegnamento oltre che degli insegnanti di cui all'articolo 15;
 - i corsi di cui alla lettera c), esso deve dotarsi di una propria sede, autonoma rispetto alle scuole, ed i locali non sono soggetti al rispetto della caratteristica di cui all'articolo 11; peraltro tali centri possono fare a meno dell'aula di teoria e devono dotarsi degli istruttori e dei mezzi nautici, adeguatamente equipaggiati con attrezzature e strumenti, delle categorie per le quali impartiscono l'istruzione.
9. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente per la preparazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non inviati al centro consortile nautico. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici o solo teorici o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti compatibili con il grado di autorizzazione posseduta, purché si disponga delle specifiche risorse previste agli articoli 12, 13, 14 e 15 per la tipologia di corso da svolgere.

10. Le scuole nautiche autorizzate ed aderenti ad un consorzio possono demandare al centro consortile nautico solo corsi relativi al tipo di autorizzazione posseduta, dal momento che le scuole nautiche non possono iscrivere allievi per il conseguimento di patenti della categoria diversa per cui sono autorizzate a svolgere i corsi.
11. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro.
12. I centri consortili nautici possono essere sede d'esame, con le modalità di cui all'articolo 44, D.M.146/2008, sia per i candidati presentati dalle scuole consorziate, per quelli di scuole non aderenti al centro, e sia per i privatisti.
13. Al personale docente e non docente dei centri consortili nautici si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 15. Presso il centro di istruzione può essere utilizzato anche personale in servizio presso una scuola consorziata. Tale utilizzazione può essere parziale o esclusiva.

ART. 29 – RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

1. Il titolare dell'autorizzazione della scuola nautica ovvero del centro consortile nautico deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola ovvero del centro, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti del Settore.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano le disposizioni della L.264/1991.

ART. 30 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti, gli istituti tecnici nautici che intendono gestire scuole nautiche o centri consortili nautici devono ottenere l'autorizzazione del settore.
2. Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività, per ciascuna sede deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, lettere a), b), c) e d), in organico quale dipendente o associato in partecipazione con apporto di lavoro o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o capitali, quale rispettivamente socio con apporto di lavoro o amministratore.
3. L'atto di autorizzazione consegue alla dichiarazione di inizio attività che, redatta e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione della scuola o del centro;
 - b) localizzazione della sede;
 - c) località dove verranno dislocati i mezzi nautici della scuola o del centro;
 - d) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi.
4. Il soggetto richiedente a cui sarà rilasciata l'autorizzazione indicherà sulla dichiarazione i propri dati anagrafici e fiscali. Tali dati saranno quelli:
 - a) del titolare dell'impresa se trattasi di ditta individuale;
 - b) del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, società od ente;
 - c) del socio accomandatario se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - d) di tutti i soci amministratori se trattasi di società non avente personalità giuridica;
 - e) di tutti i soci se trattasi di società semplice.
5. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/i resa/e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, D.P.R.445/2000 dal/i soggetto/i di cui al comma 3, e comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 5 nonché dell'articolo 9;
 - b) copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., per l'attività di scuola nautica;
 - c) copia dell'attestato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare della società resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, D.P.R.445/2000 (*se ricorre*);
 - e) elaborato grafico redatto, in opportuna scala, a firma di un tecnico abilitato contenente una corografia da cui si evince l'edificio in cui insiste la scuola o il centro ed una planimetria opportunamente quotata dei locali della scuola o del centro;
 - f) certificato comunale di agibilità e la destinazione ad uso scuola dei locali riconducibile alle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) ovvero C/1 (negozi e botteghe) ovvero la documentazione sostitutiva prevista all'art.11, comma 3;
 - g) documentazione comprovante la disponibilità dei locali da adibire a sede della scuola o del centro e dei posti di ormeggio o delle strutture di ricovero dei mezzi nautici (*contratto registrato di locazione, atto di proprietà, ecc.*);
 - h) documentazione comprovante il possesso dell'adeguata capacità finanziaria prevista all'articolo 10;
 - i) documentazione comprovante la disponibilità dell'arredamento didattico di cui all'articolo 12 e del materiale per le lezioni teoriche ed attrezzature marinaresche di cui all'articolo 13;
 - j) documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi nautici di cui all'articolo 14 e, per i corsi da demandare ai centri consortili nautici, la dichiarazione di adesione ad un consorzio di scuole nautiche che gestisce il centro, rilasciata dal presidente del consorzio stesso;
 - k) documentazione inerente i mezzi nautici:
 - licenza di navigazione (*per le imbarcazioni e le navi*);
 - certificato di sicurezza (*per le imbarcazioni e le navi*);
 - dichiarazione di conformità CE e relativa attestazione CE del tipo ovvero certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero attestato di idoneità rilasciato da un organismo tecnico notificato ovvero estratto del RID dell'ex imbarcazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R.445/2000, concernente il fatto che l'unità priva di attestato di idoneità alla navigazione è impiegata entro 6 miglia dalla costa (*per i natanti*);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 47 D.P.R.445/2000 attestante lo stato di manutenzione ed efficienza di tutte le unità;
 - dichiarazione di potenza ovvero certificato d'uso del motore (*motori fuoribordo dei natanti e delle imbarcazioni nonché motori entro-bordo ed entro-fuoribordo dei natanti*);
 - licenza d'esercizio RTF dell'apparato ricetrasmittente e relativo certificato limitato RTF dell'operatore;
 - ricevute di pagamento degli oneri fiscali dovuti per i mezzi nautici (*se previsti dalle norme fiscali*);
 - polizze assicurative;
- l) attestato del versamento del contributo per spese di istruttoria, corrisposto nella misura determinata nel tariffario dell'ente per le operazioni eseguite dal Settore.
6. Per il personale docente di cui all'articolo 15 da inserire in organico devono allegarsi i documenti previsti al comma 9 dello stesso articolo.
7. Per il personale non docente di cui all'articolo 15, comma 13, da inserire in organico devono allegarsi:
- a) scheda anagrafica del soggetto contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, codice fiscale;
 - b) documentazione che dimostri, per il lavoratore, l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di assunzione e contribuzione assicurativa e previdenziale;
 - c) dichiarazione, rilasciata dal soggetto ai sensi dell'articolo 46, D.P.R.445/2000, sostitutiva del certificato penale del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, delle misure di sicurezza personali o delle misure previste dal D.Lgs.159/2011;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R.445/2000, con la quale il soggetto attesta di non essere dipendente dello Stato, di enti pubblici o di aziende private ovvero di avere il preventivo benessere da parte del datore di lavoro primario sia pubblico sia privato.
8. La documentazione di cui al comma 7 è dovuta anche se il soggetto è già in attività presso l'autoscuola che chiede di essere autorizzata anche a scuola nautica.

ART. 31 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Settore provvede ad autorizzare la scuola nautica o il centro consortile nautico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio attività. Sono fatte salve le cause di rigetto della dichiarazione ed i tempi di sospensione dell'istruttoria previsti dalla L.241/1990^{31a}. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima dell'acquisizione del provvedimento di autorizzazione di cui al successivo comma 4.
2. Il computo dei termini di cui al presente articolo si tiene a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della data di acquisizione della dichiarazione di inizio attività al protocollo generale dell'ente.
3. L'istruttoria della pratica si svolge in più fasi.
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione si procede:
 - I. Alla verifica degli atti amministrativi
 - a) nel caso di assoluta o parziale mancanza delle condizioni e dei requisiti indispensabili ovvero per cause diverse che contrastano con le disposizioni del presente regolamento viene adottato, e portato a conoscenza dell'interessato, motivato provvedimento di diniego di inizio dell'attività e di rimozione dei suoi effetti e l'istruttoria archiviata;
 - b) nel caso di documentazione mancante o ritenuta insufficiente l'interessato è invitato a provvedere alle necessarie integrazioni. Nell'invito viene indicato il termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato, pena l'adozione di motivato provvedimento di diniego di inizio dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, deve adempiere a quanto prescritto; l'invito contiene l'avviso che i termini del procedimento sono considerati interrotti;
 - c) a campione si effettua la verifica dei dati acquisiti in forma di atto sostitutivo di certificazione e/o notorietà; la verifica può tenersi direttamente presso gli uffici detentori dei dati o per il tramite dell'interessato mediante l'esibizione degli originali di atti in suo possesso o di certificati rilasciati dagli uffici stessi. L'interessato è informato in merito alle modalità con cui si espleta la verifica nonché del fatto che i termini del procedimento restano interrotti fino all'acquisizione degli atti necessari.
 - II. Alla verifica dei requisiti oggettivi
Conclusa con esito positivo la prima fase, che presuppone quindi la regolarità degli atti amministrativi, si verifica mediante sopralluogo che i locali, da adibire a sede della scuola o del centro, gli arredi ed il materiale didattico rispondano ai requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13.
L'eventuale controllo dei mezzi nautici, di cui all'articolo 14, è limitato all'accertamento della rispondenza dei mezzi a quanto riportato sui documenti forniti a corredo della dichiarazione.
Il sopralluogo è tenuto, in presenza del richiedente o di un suo delegato, con la scorta degli elaborati grafici e delle liste delle attrezzature allegare alla domanda; dall'esito della visita viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti. L'eventuale delegato interviene munito di delega sottoscritta nelle forme di legge dal delegante.
In ogni caso, dell'esito della visita viene informato l'interessato il quale, per le accertate difformità, è invitato a provvedere in merito. Nell'invito è indicato il termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato, pena l'archiviazione dell'istruttoria, deve adempiere a quanto prescritto nonché il fatto che i termini del procedimento sono considerati interrotti. Nel caso di accertate difformità, è dovuto un secondo sopralluogo il cui eventuale esito negativo comporta l'archiviazione dell'istruttoria.
 - III. All'invio alla Capitaneria della richiesta di parere
Verificata anche l'esistenza e la regolarità dei requisiti oggettivi, si chiede il parere di cui all'articolo 42, comma 4, D.M.146/2008, al capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione la scuola nautica o il centro consortile nautico ha la sede principale. L'interessato viene informato dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità marittima nonché del fatto che i termini del procedimento sono considerati interrotti nell'attesa di acquisire il parere. Il

capo del Compartimento Marittimo dispone proprie visite ai mezzi nautici, alle attrezzature di bordo ed al materiale didattico.

4. Il Settore, acquisito il parere del capo del Compartimento Marittimo, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.M. 146/2008, emana il provvedimento di autorizzazione dell'attività ovvero di rigetto della dichiarazione di inizio attività e di rimozione dei suoi effetti, così come indicato al comma 1.
Avverso il provvedimento di rigetto della dichiarazione e di rimozione dei suoi effetti sono esprimibili i normali rimedi giurisdizionali.
5. Entro un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve essere depositata presso il Settore la copia della ricevuta comprovante che al registro delle imprese della C.C.I.A.A. l'attività è stata posta effettivamente in esercizio.

^{31a} legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nella G.U.R.I. 18 agosto 1990 n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Siciliana con legge 30 aprile 1991, n.10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" pubblicata nella G.U.R.S. 4 maggio 1991, n.22, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 32 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ^{32a} E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

1. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o nei centri consortili nautici ovvero istruisce alla pratica marinairesca su unità da diporto delle scuole o dei centri senza essere autorizzato dal Settore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 125,00 a euro 500,00. Alla stessa sanzione è soggetto colui che ha disatteso l'obbligo di cui all'articolo 15, comma 8, periodo terzo. La mancanza dei titoli abilitativi previsti all'articolo 15, commi 4 e 5 comporta anche responsabilità penale.
2. Chiunque gestisce una scuola nautica o un centro consortile nautico senza autorizzazione del Settore o senza i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola o del centro e di cessazione della relativa attività, ordinata dal Settore.
3. L'istruzione o la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato nel presente regolamento costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica.
Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00.
4. Il titolare o rappresentante legale della scuola nautica, o del centro consortile nautico, regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato ovvero istruisca o faccia istruire alla pratica marinairesca su unità da diporto non autorizzate e/o dislocate in località diverse da quelle per cui sia stato autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00 ed alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Nel caso che l'attività abusiva persista l'autorizzazione verrà revocata.
5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionate in base alla normativa vigente, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00, salva l'eventuale sanzione amministrativa accessoria di cui agli articoli 21, 22 e 23 e salva l'eventuale responsabilità penale.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste nel presente articolo è regolamentata dalla L.689/1981 ^{32b}. L'organo accertatore della violazione trasmette il rapporto ex art.17, comma 1, L.689/1981 al Settore, oltre a darne diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili.
7. Nel caso ricorrano illeciti amministrativi previsti al titolo V, D.Lgs.171/2005, da soli o congiuntamente agli illeciti di cui ai precedenti commi, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui al presente articolo, si applicano anche quelle previste dagli articoli del citato titolo per le quali, a norma dell'art.57 dello stesso decreto legislativo, è la Capitaneria del luogo ove è stata commessa la violazione l'autorità competente a ricevere il rapporto ex art.17, comma 1, L.689/1981.
8. A prescindere dall'ente competente a ricevere il rapporto, Settore e Capitaneria sono sempre contestualmente informate dell'avvenuta attività sanzionatoria.
9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente regolamento sono devoluti all'amministrazione da cui dipende il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione.

^{32a} articolo 7bis decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" inserito dalla legge 16 gennaio 2003 n.3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e successive integrazioni, recepito nell'ordinamento regionale, all'art.118 del "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" pubblicato nel S.O. della G.U.R.S. 09/05/2008 n.20

^{32b} legge 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale" pubblicata nella G.U.R.I. 30 novembre 1981 n. 329, e successive modifiche.

ART. 33 – ORDINANZA-INGIUNZIONE: COMPETENZA E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Sono di competenza del dirigente del Settore che esercita la vigilanza sull'attività le ordinanze-ingiunzioni emesse per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate o a seguito di decisione di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della L. 689/1981, ivi compresa l'eventuale audizione (delegabile), atto infra-procedimentale, del ricorrente.
2. Nell'emettere ordinanze-ingiunzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le quali non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ovvero non siano stati accolti scritti difensivi, si irrogano sanzioni il cui importo:
 - a) in caso di prima violazione preveda un incremento del 50% sulla somma individuata quale pagamento in misura ridotta, con arrotondamento per difetto, oltre alle spese di notificazione e di procedimento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 1;

- b) in caso di reiterazione dell'illecito in un periodo non superiore a cinque anni preveda un ulteriore incremento del 25% sulla somma precedentemente ingiunta con l'ultima ordinanza emanata in capo al trasgressore per violazioni al presente regolamento, fatto salvo il rispetto del limite massimo edittale fissato dalla legge, con arrotondamento per difetto, oltre alle spese di notificazione e di procedimento.
3. Le spese di procedimento sono fissate nella misura determinata nel tariffario dell'ente per le operazioni eseguite dal Settore mentre quelle di notifica sono fissate nella misura corrente al momento; entrambe sono riportate nell'ordinanza-ingiunzione.
4. L'ordinanza – ingiunzione o di archiviazione deve essere emanata entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta e notificata senza ritardo.

ART. 34 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI

1. La rateizzazione non è cumulabile con l'applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione proveniente dal verbale di accertamento dell'illecito. Qualora dovessero pervenire motivate e comprovate istanze di dilazioni già nella fase immediatamente successiva alla contestazione e notificazione del verbale di accertamento, il dirigente del Settore informerà l'istante della non ammissibilità della richiesta. Ricorrendo i presupposti per la concessione rateale, nell'ipotesi di dover provvedere all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per mancato pagamento in misura ridotta ovvero per mancato accoglimento di scritti difensivi, nel quantificare la sanzione avrà facoltà di ridurre al 30% l'incremento previsto all'articolo 33, comma 2, lettera a) tenendo conto, con ciò, e della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale seppur in forma rateale ed al contempo della impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta nella fase antecedente all'emissione del titolo esecutivo, richiesta che potrà essere reiterata nei trenta giorni dalla notifica del titolo.
2. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, per le sanzioni i cui proventi sono devoluti all'ente, ai sensi dell'articolo 26 della L.689/1981, possono richiedere, con istanza in carta semplice, il pagamento rateale delle ordinanze-ingiunzioni e delle sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'articolo 18 della L.689/1981 ovvero in sede di audizione, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
3. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il dirigente del Settore adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta, anche in assenza di un diniego esplicito. L'accoglimento o il diniego dell'istanza, qualora il pagamento non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accoglimento dell'istanza, le spese postali relative all'invio del provvedimento saranno addebitate nella prima rata.
4. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego ovvero entro trenta giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mano, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.
5. La concessione del beneficio della rateizzazione della sanzione dovrà avvenire secondo i criteri di seguito indicati:
- a) l'istituto della rateazione non verrà concesso per importi inferiori ad euro 258,00;
 - b) eventuali condizioni economiche disagiate dell'interessato che sia persona fisica dovranno essere adeguatamente documentate allegando all'istanza copia della certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 5.900,00 ed in corso di validità; per gli obbligati che non siano persone fisiche le condizioni economiche disagiate dell'azienda presenti al momento dell'irrogazione della sanzione dovranno essere dimostrate mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata;
 - c) l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00 con un massimo concedibile di tre rate complessive;
 - d) la prima rata va versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mentre per le successive il termine ultimo di pagamento mensile viene fissato, ad iniziare dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il primo pagamento, nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo. Contestualmente al pagamento della prima rata devono essere versate tutte le spese inerenti al procedimento ad iniziare da quelle per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione;
 - e) decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato, l'obbligato è tenuto a pagare in un'unica soluzione l'ammontare residuo della sanzione;
 - f) la rata finale, calcolata come saldo della somma da versare, potrà essere di importo inferiore rispetto a quello previsto alla lettera c);
 - g) nel caso di più violazioni accertate contestualmente, l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma delle relative ordinanze ingiunzioni ovvero dalla somma delle relative sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali o ordinanze ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto, purché intestati allo stesso soggetto. In questo caso il numero massimo di rate previsto alla lettera c) è raddoppiato per importi complessivi superiori ad euro 1.000,00;
 - h) per gli interessi di dilazione, il piano di ammortamento del debito è calcolato con il metodo a rate costanti (*metodo francese*) ed è presentato sotto forma tabellare. Il tasso di interesse applicato è il tasso legale^{34abcd} che sussiste al momento della consegna del piano di ammortamento;
 - i) il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
 - l) il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora il richiedente risulti già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

^{34a} parere n.14 del 2008 ufficio legislativo e legale della Regione siciliana "Sanzioni amministrative - Pagamento rateale - Applicazione interessi"

^{34b} articolo 1282, primo comma regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del Codice Civile" pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 4 aprile 1942 n.79, e successive modifiche.

^{34c} articoli 19 e 21 decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" pubblicato nella G.U.R.I. 16 ottobre 1973 n.268 – Suppl. ordinario n.2, e successive modifiche.

^{34d} articolo 240 (L) decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)" pubblicato nella G.U.R.I. 15 giugno 2002 n.139 – Suppl. ordinario n.126, e successive modifiche.

ART. 35 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI

1. I portatori di interessi hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti dei procedimenti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, come recepita nell'ordinamento regionale siciliano dalla legge regionale 30 aprile 1991, n.10, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Per il tempo dello svolgimento dei procedimenti l'accesso è differito al termine del medesimo salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
3. Per ragioni inerenti la posizione di terzietà ed imparzialità dell'autorità amministrativa giudicante, l'autorità competente a decidere dei ricorsi amministrativi, avanzati avverso ai provvedimenti assunti dal dirigente del Settore, è il direttore generale o, se questi non nominato, il segretario generale ovvero altro dirigente delegato dagli stessi.

ART. 36 – NORME DI CHIUSURA E SALVAGUARDIA

1. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore purché non in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs.112/1998.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative di settore ed alla prassi amministrativa delle competenti strutture del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.

ART. 37 – NORME TRANSITORIE

1. Fino all'istituzione del tariffario per le operazioni eseguite dal Settore gli importi di cui agli articoli 30, comma 5, lettera l) e 33, comma 3 sono fissati rispettivamente in euro 100,00 ed in euro 20,00. Il dirigente del Settore può aggiornare annualmente gli importi di cui al periodo precedente, secondo il riferimento agli indici ISTAT.
2. Gli importi di cui all'articolo 10 nonché le norme di cui all'articolo 14, comma 8, ed all'articolo 15, comma 10 del presente regolamento hanno efficacia retroattiva. Le scuole nautiche ed i centri consortili nautici, ricorrendo il caso, hanno l'obbligo di adeguamento entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di attestazioni di affidamento finanziario l'obbligo di adeguamento ha efficacia in occasione del primo rinnovo di validità delle medesime ovvero in occasione della prima verifica periodica ex art.23, comma 2 nel caso di certificati attestanti proprietà immobiliari.
3. Le unità non conformi ai requisiti di cui all'art.14, comma 5, periodo secondo e comma 10, periodo secondo, che sono nella disponibilità delle scuole nautiche autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere impiegate non oltre il tempo previsto dall'art.11, comma 3, D.M.366/2013^{37a}.

^{37a} decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2013, n.366 "Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n.146, dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto" pubblicato nella G.U.R.I. 19 novembre 2013 n.271

ART. 38 – NORME ABROGATE

1. Il regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche, approvato con delibera del Consiglio provinciale 17 ottobre 2005 n.80, è abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge é pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Al regolamento è data diffusione dopo l'approvazione, con la pubblicazione sul sito internet dell'ente.